COMUNE DI TISSI

Provincia di Sassari
Via Dante, 5 - TISSI -tel 079/3888000 -fax 079/3888023
C.F. 00248560906

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 76 del 06-09-2022

OGGETTO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2022-2024

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di settembre, alle ore 17:00 in videoconferenza convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con collegamento da remoto dei Sigg.:

BUDRONI GIOVANNI MARIA	**SINDACO**	**P**
DELEDDA GIOMMARIA GIUSEPPE	**ASSESSORE**	**P**
Chessa Pier Giorgio	**ASSESSORE**	**A**
Dettori Benedetta	**ASSESSORA**	**P**
MASIA DOMENICO	**ASSESSORE**	**P**

Partecipa il Segretario Dott. Claudio Demartis.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 78 del 19.08.2022 presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Premesso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 42 del 30.12.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione 2022-2024;
- n. 43 del 30.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- n. 13 del 10.05.2022 è stato approvato il rendiconto di gestione 2021;
- n. 27 del 28.07.2022 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022 e la variazione di assestamento generale.

Visto in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (più avanti per brevità "PIAO") l'art. 6, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, che stabilisce:
"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
h) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
i) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
j) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
k) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
l) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché' la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
m) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
n) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli

strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché' le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.";
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.;
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.;
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.;
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.;
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.".

Visto il D.P.R. del 24.06.2022 n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione", previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. n. 80/2021, che stabilisce:
- all'art. 1, comma 3, che "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021*.";
- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del d.lgs. n. 267/2000, che disponeva: "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG*.", stabilendo la separazione fra il PEG e Piano degli obiettivi di performance;
- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, dello stesso decreto legislativo e il piano della performance di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, sono assorbiti nel PIAO.

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24.06.2022 concernente la definizione del contenuto del PIAO ed in particolare del PIAO semplificato per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, previsto dall'art. 6, comma 6, del D.L. n. 80/2021, che all'art. 6 dispone:

"Articolo 6 *Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3) (Rischi corruttivi e trasparenza), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a) (Struttura organizzativa), b) (Organizzazione del lavoro agile) e c) (Piano triennale dei fabbisogni di personale), n. 2 (la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni).

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo."

ed inoltre:

- all'art. 2, comma 2, dispone *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;
- all'art. 7, comma 1, dispone *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.";*
- all'art. 8, comma 2, dispone *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;
- all'art. 8, comma 3, dispone *"In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione";*
- all'art. 9, dispone *"Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli*

esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.";
- all'art. 11, comma 1, dispone che negli Enti Locali il PIAO è approvato dalla Giunta Comunale.

Richiamate altresì le seguenti norme vigenti nelle materie coinvolte dal PIAO:
- il d.lgs. n. 165/3002 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;
- il d.lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche;
- il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" e successive modifiche;
- il d.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;
- il d.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e successive modifiche;
- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- la deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" adottati dal Consiglio dell'ANAC il 2 febbraio 2022;
- la legge n. 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14;
- la legge n. 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- il d.lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 48;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni "art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183";
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche";
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

- il D.Lgs. n. 82/2005, recante “Codice dell’Amministrazione digitale” ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l'uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa”;
- il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023, pubblicato da AgID sul proprio sito istituzionale il 10.12.2021;
- il D.L. n. 80/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 113/2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il D.L. n. 228/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che all’art. 1, comma 12, modifica il D.L. n. 80/2021, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31.01.2022 al 30.04.2022;
- il D.L. n. 36/2022 convertito, con modificazioni, in legge n. 79/2022 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che ha fissato al 30.06.2022 il termine per la prima adozione del PIAO.

Preso atto che il Comune di Tissi ha meno di 50 dipendenti, per cui il PIAO è suddiviso in tre Sezioni, ciascuna ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

- Sezione 1. scheda anagrafica dell’amministrazione
- Sezione 2. anticorruzione
- Sezione 3. organizzazione e capitale umano

Considerato che nel dettaglio il PIAO semplificato per il Comune di Tissi deve avere i seguenti contenuti:

Sezione 1. scheda anagrafica dell’amministrazione

Sezione 2. anticorruzione
Sottosezione di programmazione rischi corruttivi e trasparenza: è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e contiene l’aggiornamento della mappatura dei processi per le seguenti aree di rischio:
- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;
- processi, individuati dal RPCT e dai Responsabili dei Servizi, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L’aggiornamento della sottosezione avverrà a seguito di:
- fatti corruttivi;
- modifiche organizzative rilevanti;
- casi di disfunzioni amministrative significative intercorse;
- aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità, il PIAO sarà modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio precedente.

Sezione 3. organizzazione e capitale umano
a. Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa: illustra il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione;
b. Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile: indica la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall’Amministrazione;
c. Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale: indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente e la

stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni.

Preso atto che il Comune di Tissi:
- ha meno di 50 dipendenti;
- ha approvato i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che sono assorbiti nel PIAO:

- piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29.04.2022;
- piano del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 02.12.2021;
- piano della performance 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2022;
- piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 18.11.2021;

• non ha approvato il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), nelle more della regolamentazione dell'istituto da parte del CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;
• non ha approvato il Piano per la formazione del personale, poiché la relativa funzione è stata trasferita all'Unione dei Comuni del Coros di cui fa parte;
- non ha approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG), avendo meno di 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 169, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e provvede alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000.

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, in fase di prima applicazione il PIAO deve essere approvato entro il 30.06.2022;
- ai sensi all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del PIAO, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il Comune di Tissi ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2021;
- poiché il decreto del Ministero dell'Interno del 28.07.2022 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 al 31.08.2022, il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è slittato al 31.12.2022.

Vista la proposta di PIAO per il triennio 2022-2024, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di poter provvedere in merito.

Unanime

DELIBERA

Di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, allegato alla presente deliberazione.

Di prendere atto che la presente deliberazione e l'allegato devono essere pubblicati sul sito internet nel Comune, oltre che nell'Albo pretorio informatico per 15 giorni, in permanenza nella sezione "Amministrazione trasparente",

- sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali",
- sotto sezione di secondo livello "Atti generali",
- sotto sezione di primo livello "Personale",
- sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica",
- sotto sezione di primo livello "Performance",
- sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance"
- sotto sezione di primo livello "Altri contenuti",
- sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione",
- sotto sezione di primo livello "Altri contenuti",
- sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati".

Di prendere atto che il PIAO deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali,

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
GIOVANNI MARIA BUDRONI	Dott. CLAUDIO DEMARTIS

Si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Pietro Dettori

Si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile
Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Pietro Dettori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)